



Camera di Commercio di Ravenna

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Agente/Rappresentante di commercio

E' agente di commercio la persona fisica o la società che viene stabilmente incaricata, da una o più imprese, di promuovere le vendite in una zona o più zone determinate.

Adempimenti

L'esercizio dell'attività è soggetto alla presentazione al **Registro Imprese** della Segnalazione certificata di inizio di attività (**SCIA**), introdotta dalla legge 122/2010, che ha modificato l'art. 19 della legge 241/1990. Essa contiene la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti (vedi Requisiti professionali).

Camera di Commercio – Registro Imprese: il consulente/associazione di categoria scelto/a dall'imprenditore provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese, allegando il modello SCIA, disponibile solo digitalmente sull'applicativo STARWEB e copia del mandato di agenzia, per denunciare l'inizio contestuale dell'attività. Questa modalità consente non solo di presentare la domanda di iscrizione di un'impresa individuale al Registro delle Imprese o, in caso di società, di denunciare l'avvio dell'attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA), ma anche di provvedere agli adempimenti di pertinenza di altre Amministrazioni e precisamente:

- l'attribuzione della Partita Iva – Agenzia delle Entrate,
- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali - INPS,
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL.

Ulteriori chiarimenti sono reperibili sul sito della Camera di Commercio di Ravenna all'indirizzo: <https://www.ra.camcom.gov.it/rec-albi-ruoli/altri-albi-registri-e-ruoli/agenti-di-commercio>

L'apertura dell'attività è soggetta al versamento dei diritti di segreteria previsti per il Registro delle Imprese.

Premesse

Il decreto legislativo del 26 Marzo 2010 n.59 ha soppresso con decorrenza dal giorno 8 Maggio

2012 il Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio.

In ogni caso l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 Ottobre 2011, cioè fino al 12 Maggio 2017, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività.

Requisiti morali

- non essere stato interdetto o inabilitato;
- non essere stato condannato, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti:
delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D.Lgs n.159/2011, della L.n. 575/1965, e della L.n.646/1982.

Requisiti professionali (in alternativa)

1) possesso del diploma di scuola secondaria di II grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;

2) aver prestato la propria attività per due anni (anche non continuativi) negli ultimi cinque con la qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto alle vendite (I e/o II livello del contratto di lavoro di riferimento), di collaboratore familiare, di titolare o amministratore di società con attività di vendita o somministrazione. In tal caso occorre allegare alla Scia anche il modello integrativo dei requisiti rilasciato dal lavoratore e dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal datore di lavoro, per attestare le effettive mansioni ricoperte durante il precedente rapporto di lavoro o in alternativa una certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego.

3) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per agenti e rappresentanti di commercio istituito o riconosciuto dalle Regioni;

4) essere iscritto nell'apposita sezione Rea di cui all'art 7 del Decreto 26 ottobre 2011;

5) essere stato iscritto nel soppresso Ruolo (possibilità consentita nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del D.M. 26/10/2011).

I corsi sono organizzati dalla Camera di Commercio e/o da altri enti o imprese previo riconoscimento della Regione; al termine del corso viene rilasciato un attestato che rappresenta titolo valido per sostenere l'esame.

Nel caso di società, i requisiti morali e professionali devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti e l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di agente e/o rappresentante di commercio.

Incompatibilità:

L'attività di agente e/o rappresentante di commercio è incompatibile con l'attività di mediazione e con l'attività svolta in qualità di dipendente.

Riferimenti normativi:

Art. 1742 c.c. e seguenti

Legge 3 maggio 1985, n. 204

D.M. 21 agosto 1985

D. Lgs. 303/1991

D. Lgs. 65/1999

D. Lgs. 59/2010

Legge 122 del 30/7/2010

Decreto MISE 26 ottobre 2011